

Statuto dell'Associazione
A.P.R.E.S.P.A.
Associazione Per la Ricerca E lo Studio di Psicologia Applicata

Art. 1 – Denominazione e sede.

E' costituita con durata illimitata l'Associazione per la ricerca e lo studio di psicologia applicata – A.P.R.E.S.P.A. – con sede a San Donà di Piave – VE – senza fini di lucro ed indipendente da organizzazioni politiche o religiose od altro.

Possono essere istituite sezioni operative regionali (una per regione) su delibera del Consiglio Direttivo

Art. 2 – Finalità e scopi.

L'Associazione si propone di mettere al servizio di tutti i settori operativi della Società, gli studi e ricerche eseguiti da decenni, con analisi scientificamente comprovate, nel campo dei test spontanei psicomotori, primo fra tutti la scrittura ed il disegno.

L'Associazione promuove studi, ricerche e conoscenze che riguardino l'integrazione degli aspetti corporei della personalità, con quelli più specificatamente psicologici e anche spirituali al fine dell'armonico sviluppo ed espressione dell'intera personalità.

In particolare, l'Associazione, anche avvalendosi delle Sezioni Operative Regionali, promuove stages, attività, incontri informativi, convegni, congressi, gruppi di crescita personale; può organizzare Scuole di Formazione, corsi di livello universitario e post-universitario; istituire borse di studio, coordinare attività ludiche, ricreative, psicoterapeutiche e fornire assistenza, anche avvalendosi di volontari, tirocinanti e/o di persone che prestano servizio civile.

L'Associazione ha inoltre, tra le sue finalità, quella di prestare assistenza, in ogni sua forma, anche a favore dei soggetti portatori da handicap e non, comunque abbisognevole, con lo scopo di aiutarli a svolgere le normali attività di vita e di studio.

L'Associazione promuove attività di ricerca e divulgazione delle finalità attinenti gli scopi sociali, nonché attività di formazione e di aggiornamento del personale della scuola, educatori, operatori, e di coloro che condividono gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione si propone inoltre l'obiettivo di favorire e promuovere questi studi e ricerche per preparare degli specialisti in queste discipline, sia sul piano teorico che in quello pratico.

A questo fine l'Associazione si avvale del L.I.U.P.A. – Libero Istituto Universitario di Psicologia Applicata -, che rilascia i relativi Diplomi ed attestati, sulla base dei piani di studio e delle modalità stabilite in sede di Regolamento dell'Istituto stesso.

L'Associazione può inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione delle finalità e degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Art. 3 – Soci – Categoria Soci.

L'Associazione è composta dai seguenti Soci:

- a) Fondatori;
- b) Ordinari.

Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che, inoltrando apposita domanda di ammissione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, intendono perseguire gli scopi dell'Associazione e partecipare alle attività sociali.

Art. 4 – Ammissione di nuovi Soci.

Per ottenere la qualifica di Socio, ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione controfirmata da due Soci ed aver mantenuto una condotta civile e morale irreprensibile. Tale domanda potrà essere accettata solo a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente Statuto.

Art. 5 – Recesso Soci.

La qualifica di Socio decade:

- a) per dimissioni, da presentarsi entro il mese di novembre di ogni anno;
- b) per morosità, a causa di ritardo superiore ai tre mesi nel pagamento delle quote sociali;
- c) per radiazione, che viene pronunciata dall'Assemblea contro il Socio, per incompatibilità con lo spirito e gli scopi statutari su delibera dell'Assemblea in base a proposta provata e motivata del Collegio dei Probiviri a cui spetta di stabilire anche i termini morali che motivano l'esclusione.

La cessazione ha effetto con la notifica degli estremi della decisione dell'Assemblea all'interessato, con lettera raccomandata. Tale formalità è superflua allorché l'interessato sia stato presente alla delibera di accoglimento da parte dell'Assemblea della proposta del Collegio dei Probiviri;

- d) per decesso del Socio.

Art. 6 – Organi dell'Associazione.

Organi dell'Associazione sono:

- a) – l'Assemblea dei Soci;
- b) – il Presidente;
- c) – il Consiglio Direttivo;
- d) – il Collegio dei Probiviri;
- e) – il Collegio dei Revisori.

Art. 7 – Assemblee

Sono compiti dell'Assemblea Generale dei Soci:

- a) la nomina del Consiglio Direttivo;
- b) la nomina del Presidente dell'Assemblea;
- c) la discussione sulla relazione concernente l'attività dell'Associazione presentata dal presidente dell'Associazione;
- d) la discussione del Bilancio Consuntivo e Preventivo;
- e) stabilire l'ammontare delle quote sociali e le tasse d'iscrizione;
- f) proclamare i Soci Benemeriti e Sostenitori;
- g) nominare il Collegio dei Probiviri.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. La convocazione dell'Assemblea Ordinaria annuale deve avvenire entro i termini di legge, per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dei relativi esercizi.

La convocazione di Assemblee straordinarie oltre che dal Consiglio Direttivo può essere richiesta da un terzo dei Soci che dovranno avanzare la domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni. La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o, in caso di urgenza o di impedimenti, anche a mezzo telefono. La convocazione potrà essere fatta anche tramite l'affissione di apposita comunicazione presso la sede dell'Associazione almeno 14 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione indicherà l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e dell'eventuale seconda convocazione. Le spese per la convocazione sono a carico dell'Associazione, mentre per i locali, qualora non coincidessero con quelli in dotazione alla Associazione, dovrà provvedere chi la richiede.

In seconda convocazione, che deve avvenire almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea potrà essere convocata solo tra le ore nove e le ventidue.

Potranno prendere parte all'Assemblea ordinaria e Straordinaria dell'Associazione tutti i Soci che sono in regola con le quote sociali. Le riunioni assembleari sono considerate valide in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei Soci, mentre in seconda convocazione sono considerate valide qualunque sia il numero dei presenti.

Nelle Assemblee sono ammesse deleghe scritte con un massimo di cinque per Socio.

Art. 8 – Attribuzioni dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) bilancio preventivo e bilancio consuntivo presentati dal Consiglio Direttivo;
- b) relazione del Consiglio Direttivo;
- c) relazione del Collegio dei Proviviri;
- d) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci, poste all'ordine del giorno;
- e) elezioni quadriennali delle cariche sociali.

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- a) proposte di modifica dello Statuto;
- b) proposte di scioglimento dell'Associazione;
- c) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci poste all'ordine del giorno.

Le proposte avanzate da inserire nell'ordine del giorno devono essere presentate, brevemente illustrate per iscritto, al Consiglio Direttivo.

La richiesta di convocazione straordinaria dell'Assemblea deve essere inoltrata per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo corredata dall'ordine del giorno e da una relazione controfirmata dai richiedenti.

Art. 9 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si compone da 5 a 11 membri eletti a maggioranza. Sarà l'Assemblea a stabilire il numero di componenti il Consiglio Direttivo che saranno eletti tra tutti i Soci.

Il Consiglio Direttivo deve:

- a) esaminare e deliberare sulle domande di ammissione e di dimissione dei Soci;
- b) adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza nei riguardi dei Soci;

- c) provvedere al funzionamento amministrativo e organizzativo dell'Associazione;
- d) nominare nel suo seno la Commissione Scientifica composta da tre a cinque membri aventi specifica competenza in relazione allo scopo della Associazione;
- e) vigilare sull'integrale osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- f) presentare all'Assemblea generale dei Soci, per l'approvazione, i bilanci consuntivi e preventivi;
- g) emanare regolamenti e norme per il buon andamento dell'Associazione.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve essere effettuata dal Presidente con lettera o altre modalità di cui all'art. 7 - Assemblee.

Art. 10 – Cariche dei componenti il Consiglio Direttivo.

Nella prima riunione dopo la sua elezione, il Consiglio Direttivo deve eleggere fra i propri membri:

- a) il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Presidente dell'Associazione;
- b) il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche Vice-Presidente dell'Associazione;
- c) il Segretario-Tesoriere.

Art. 11 – Riunioni e dimissioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza presiede il Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per 4 anni, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza delle cariche.

Le dimissioni dei singoli Consiglieri vengono integrate secondo le graduatorie riportate nelle elezioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono considerate valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; mentre in seconda convocazione sono considerate valide qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 12 – Poteri del Presidente

Il Presidente deve:

- a) prendere tutte quelle decisioni ritenute necessarie al buon andamento dell'Associazione
- b) provvedere e decidere sui compiti spettanti per Statuto al Consiglio Direttivo nei casi urgenti ed eccezionali, riservandosi la ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta;
- c) presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo, firmando congiuntamente al Segretario i relativi verbali.

Art. 13 – Segretario-Tesoriere.

Il Segretario deve:

- a) provvedere al disbrigo dell'ordinaria amministrazione;
- b) dare esecuzione ai deliberati del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- c) redigere i verbali delle riunioni;
- d) provvedere al normale andamento dell'Associazione.

Il Segretario deve assumere le competenze di cui all'art. 14- Tesoriere, lettere a, b, c.

Art. 14 – Tesoriere.

Il Tesoriere deve:

- a) amministrare il patrimonio della Società rendendone conto al Consiglio Direttivo;
- b) predisporre preventivi o consuntivi di cassa;
- c) intrattenere rapporti con Enti, Imprese ed Istituti di Credito per il conseguimento dei supporti economici necessari alla realizzazione degli scopi associativi.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri.

La Vigilanza d'ordine e d'onore è esercitata dal Collegio dei Probiviri composto da tre Soci, eletto dall'Assemblea ogni qualvolta elegge il Consiglio Direttivo.

Il Collegio è presieduto dal Proboviro anziano.

Esso raccoglie in via amministrativa le testimonianze e le altre prove riguardanti eventuali accuse di distorsione delle finalità A.P.R.E.S.P.A., mosse a carico di un Associato.

Convoca l'interessato mettendolo a conoscenza di ogni risultato al riguardo; ascolta le sue giustificazioni, riceve le prove e raccoglie le testimonianze da lui offerte. Ritenendo necessaria l'esclusione dell'Associato in questione per attività contrarie alle finalità associative, il Collegio dei Probiviri formula espressamente per iscritto tale suo giudizio motivandolo con riferimento alle prove e trasmette il fascicolo al Presidente affinché sottoponga le conclusioni del Collegio stesso alla deliberazione dell'Assemblea che potrà venire convocata anche in via straordinaria.

Art. 15 bis – Il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto da almeno due membri ed ha il compito di controllare il bilancio dell'Associazione.

Art. 16 – Patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote sociali;
- 2) dalle eventuali elargizioni fatte da Soci o terzi;
- 3) da tutte le entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione per le attività didattiche, editoriali previste dall'art. 2.

Art. 16 bis – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 ter – Rinvio

Per tutto ciò che non è previsto dal presente Statuto, si rimanda alle norme previste dalla vigente legislazione dello Stato Italiano.

San Donà di Piave, 7 ottobre 1987 n. 54.342 di rep. Notaio A. Bianchini e registrato a S. Donà di Piave al n. 2388 A. pubblici.

Modificato in San Donà di Piave, 26 febbraio 2000 n. 87247 di rep. Notaio A. Scalettarsi e registrato a Mestre al n. 485 A. pubblici.